



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

██████████ **Alberto** ██████████, in qualità di erede di ██████████ Elvo ed elettivamente domiciliato ██████████, ██████████ difensori avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.I. 93026890017), con sede in Ivrea (TO), via Jervis 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in Alessandria, via Migliara 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha radicato il presente giudizio lamentando sostanzialmente:

- Il sig. ██████████ Elvo, già cliente della compagnia telefonica convenuta (utenza ██████████), è deceduto in data 07.02.22;
- L'attuale parte attrice, figlio del defunto, ha quindi disdetto il contratto ed al contempo chiesto il rimborso di **Euro 88,04** quale credito residuo presente sulla scheda SIM;
- Ciononostante la convenuta non ha provveduto al rimborso ed ha continuato ad addebitare i canoni mensili;
- Rimasti infruttuosi i numerosi reclami e i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi il proprio credito di **Euro 88,04** e condannare la convenuta al rimborso nonché condannarla al risarcimento del danno da inadempimento ovvero all'indennizzo in misura di **Euro 200,00**, o diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale e con distrazione delle spese di lite.

Alla prima udienza del 22.03.23 si è costituita in giudizio la società convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improprietà della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (criterio del “*decisum*”), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.

Fase di studio	60,00
Fase introduttiva	60,00
Fase istruttoria/trattazione	60,00
Fase decisoria	80,00
<hr/> Subtotale Euro	<hr/> 260,00

[REDACTED]

P.Q.M.

In accoglimento delle domande attoree

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento di **Euro 88,04** a titolo di rimborso nonché **Euro 150,00** a titolo di indennizzo, oltre interessi al tasso legale

[REDACTED]

Ivrea, 23.08.23

Il Giudice di Pace
Dott. Giampiero Caliendo